



Provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione società di capitali ai sensi della Legge 120/2020 (Capitale sociale in lire e omessa denuncia elenco soci).

**Dirigente dell'Area Anagrafe, Registri e Lavoro
Conservatore del Registro delle Imprese,**

- visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;
- vista la Legge n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- visto in particolare il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni approvato con DPR 7 dicembre 1995, n. 581;
- vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- visto il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 e successive modifiche ed integrazioni, che individua le “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in particolare il Titolo IV affronta il tema delle “Semplificazioni in materia d’impresa, Ambiente e Green Economy” ;
- visto l'art. 40 comma 2 del citato Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 che introduce una nuova fattispecie di scioglimento d’ufficio senza liquidazione delle società di capitali iscritte nel Registro delle Imprese che si trovino nella condizione di omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione ove l’inattività e l’omissione si verifichino unitamente a una delle seguenti circostanze:
 - ✓ il permanere dell’iscrizione del capitale sociale in Lire italiane;
 - ✓ l’omessa presentazione all’ufficio Registro Imprese di dichiarazione contenente l’elenco soci per le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata a seguito dell’entrata in vigore della Legge 2/2009 art. 16;
- visti, in proposito, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40, che ne disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all’esito del quale il Conservatore iscrive lo scioglimento d’ufficio, nel Registro delle Imprese;

- considerato che la disposizione si inquadra tra gli strumenti volti a migliorare la qualità delle informazioni pubblicate nel Registro delle imprese;
- ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese;
- considerato che Infocamere Scpa, società di servizi delle Camere di Commercio, ha fornito un elenco di n. 91 società, di cui al documento allegato, per le quali sussistono i presupposti per lo scioglimento d'ufficio, ovvero il mancato deposito della citata dichiarazione contenente l'elenco soci di cui alla Legge 2/2009 art. 16 o la mancata conversione del capitale sociale da lire a euro unitamente all'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi;
- visto l'art. 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n.ro 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.ro 2, e s.m.i. che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale (vale a dire di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata);
- considerato che le società indicate nell'elenco allegato non risultano aver comunicato un domicilio digitale valido cui notificare l'avvio del procedimento di cancellazione ad eccezione delle società RUFFO FRANCESCO E FIGLI SPA REA31219 C.F. 00220670236 e P-ERRE SRL REA 319566 C.F. 03235770231 che risultano possedere un domicilio digitale iscritto nel Registro delle imprese;
- considerato, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 e successive modifiche ed integrazioni, il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione della disposizione di scioglimento d'ufficio;
- tenuto conto che, a decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per formulare motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;
- visto il comma 6 del già richiamato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;
- vista la propria precedente Determinazione n. 457 del 27 ottobre 2022, con cui sono state formalizzate le modalità di notifica delle comunicazioni relative ai procedimenti di scioglimento e cancellazione d'ufficio delle società di capitali, ai sensi del comma 2 del più volte citato art. 40 del D.L. 76/2020;

- richiamato il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 4 del 27 luglio 2023;
- acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento espresso dalla Responsabile del Servizio “Pubblicità legale e supporto amministrativo alle imprese”, che a tal fine appone in calce la propria firma;
- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA

- a) di iscrivere nel Registro delle imprese lo scioglimento senza liquidazione delle società indicate nell’elenco allegato alla presente determinazione che, ne forma parte integrante e sostanziale, avendo accertato l’esistenza di una della cause di cui al comma 2 dell’art. 40 D.L. n. 76/2020, e nello specifico, per aver constatato il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell’iscrizione del capitale sociale in lire e per l’omesso deposito dell’elenco soci;
- b) di notificare la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, tramite pubblicazione sul sito camerale (mediante affissione all’Albo camerale e pubblicazione nella sezione dedicata al Registro delle imprese) per la durata complessiva di 70 (settanta) giorni continuativi e tramite l’invio di PEC alle imprese che risultano in possesso di un domicilio digitale valido e attivo iscritto nel Registro delle imprese al momento della pubblicazione del presente provvedimento;
- c) di ritenere che il presente provvedimento si intenda portato a conoscenza dei destinatari, tramite notificazione a mezzo pec e per le imprese prive di domicilio digitale, al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito camerale. Avverso la presente Determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione (art. 40 comma 7 DL 76/2020);
- d) di assegnare il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione, per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati.

La Responsabile
del Servizio Pubblicità Legale e



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA **VERONA**

Supporto Amministrativo alle Imprese
(*Dott.ssa Elena Cassani*)

Il Dirigente
dell'Area Anagrafe, Registri e Lavoro
Conservatore del Registro Imprese
(*Dott. Pietro Scola*)

Allegato: elenco società

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005.